



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

AGGIORNATO AL 15/09/2022
DELIBERA N. 279

FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON

STATUTO

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE

Articolo 1 - Costituzione, natura, sede e durata

- 1.1 La Federazione Italiana Badminton (F.I.Ba.) si è costituita il 23 marzo 1985, per trasformazione dell'associazione italiana Badminton, sorta nel 1976 e convalidata con atto notarile nel 1977.
- 1.2 È un'associazione senza fini di lucro, che gode di personalità giuridica di diritto privato disciplinata dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n.242 e successive modificazioni sul riordino del CONI, nonché, per quanto in esso non espressamente previsto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
- 1.3 È costituita da tutte le società e le associazioni che praticano l'attività del Badminton, del Beach Badminton e del Para-Badminton. Possono altresì farne parte i Gruppi Sportivi militari e delle Forze di Polizia nonché del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
- 1.4 È retta dal presente statuto e dai propri regolamenti, che si conformano ai principi di democrazia interna e della partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, ed è l'unico organismo autorizzato a disciplinare, regolare e gestire lo sport del Badminton nel territorio nazionale ed a rappresentarlo in campo Internazionale.
- 1.5 È affiliata alla Badminton World Federation (B.W.F.) ed alla Badminton Europe (B.E.) di cui riconosce, accetta ed applica i regolamenti e dalle quali è riconosciuta unica rappresentante del Badminton in Italia.
- 1.6 È riconosciuta dal CONI ai fini sportivi in qualità di federazione sportiva ed opera, sotto la vigilanza del CONI, quale organo rappresentativo della comunità sportiva nazionale, con autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed Internazionale, nonché con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI/CIP anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. È altresì riconosciuta dal CIP quale Federazione Sportiva Paralimpica e in tale qualità si uniforma agli indirizzi e decisioni del CIP e della Federazione Internazionale Paralimpica (IPC), in materia di attività paralimpica.
- 1.7 Ha sede in Roma e durata illimitata.
- 1.8 La Federazione svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle Federazioni internazionali, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, dell'IPC, del CONI e del CIP.

Articolo 2 - Scopi

- 2.1 La F.I.Ba. ha per scopi:
 - a) la promozione, lo sviluppo, l'organizzazione e la regolamentazione del Badminton in Italia in tutte le sue forme e manifestazioni nel territorio nazionale, con particolare riferimento all'attività giovanile, anche al fine di garantire l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio;
 - b) la tutela della salute degli atleti, la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati, nell'ambito di quanto previsto dalle norme sportive antidoping del CONI, alle quali la F.I.Ba. aderisce incondizionatamente;
 - c) la lotta contro l'esclusione, le disuguaglianze, il razzismo, la xenofobia ed ogni forma di violenza, sia fisica sia verbale e di corruzione;
 - d) lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi ed alle Paralimpiadi, nell'ambito delle direttive impartite dal CIO/IPC, dalla B.W.F., dalla B.E. dal CONI e dal CIP;
 - e) la gestione di attività e di servizi connessi e strumentali all'organizzazione e al finanziamento del Badminton in tutte le sue discipline e varianti.
- 2.2 La F.I.Ba. promuove ed adotta, in un'ottica di responsabilità sociale, ogni iniziativa utile al perseguimento dei propri scopi, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione di atleti, tecnici, dirigenti ed ufficiali di gara.
- 2.3 L'attività della F.I.Ba., nella piena osservanza delle norme sul dilettantismo emanate dal CIO/IPC, è estranea ad ogni influenza religiosa, partitica e razziale.
- 2.4 L'ordinamento federale è ispirato ai principi di democrazia interna e della partecipazione all'attività sportiva da parte di donne e uomini, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.

TITOLO SECONDO

I SOGGETTI

CAPO I - GENERALITÀ

Articolo 3 - Definizione

- 3.1 Fanno parte della F.I.Ba. le società e le associazioni sportive dilettantistiche, unitamente alle persone fisiche.
- 3.2 Le società e le associazioni sono gli affiliati, che costituiscono la F.I.Ba.; fanno parte della F.I.Ba. anche gli aderenti.
- 3.3 Le persone fisiche sono i tesserati.

Articolo 4 - Vincolo di Giustizia e Sanzioni

- 4.1 I soggetti della F.I.Ba. sono tenuti a rispettare e a far rispettare i principi della lealtà e correttezza sportiva, ad osservare e a far osservare le norme federali, statutarie, regolamentari e disciplinari, nonché le deliberazioni e le disposizioni impartite dagli organi federali, adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza, e ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali.
- 4.2 L'appartenenza alla F.I.Ba. comporta l'obbligo di rivolgersi, per la tutela dei diritti e degli interessi che hanno origine nell'ambito dell'Ordinamento federale, agli Organi di giustizia di cui agli artt.36 e seguenti del presente Statuto, salvo quanto previsto dalla L. n.280/2003, nonché la soggezione alle sanzioni disciplinari e sportive previste dal regolamento di giustizia per i soggetti che, per qualsiasi ragione, contravvengono a quanto previsto dallo statuto e dai regolamenti federali.
- 4.3 Le sanzioni sono irrogate dai competenti organi di giustizia, a seguito di procedimento che rispetta il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa, secondo le norme del regolamento di giustizia.

CAPO II - AFFILIATI ED ADERENTI

Articolo 5 - Affiliati

- 5.1 Sono affiliate alla F.I.Ba. le società e le associazioni sportive dilettantistiche (di seguito indicate anche "A.S.A.") che hanno come fine la pratica delle discipline federali nell'ambito del territorio nazionale e che si impegnano ad osservarne lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi federali.
- 5.2 Gli statuti delle A.S.A. devono essere redatti in conformità dell'articolo 90 della Legge 289/02, così come modificato dalla Legge n. 128 del 21 maggio 2004, sulla base del principio di democrazia interna, devono prevedere organi direttivi eletti democraticamente dalle assemblee dei soci e l'esplicita esclusione dello scopo di lucro e la partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.
- 5.3 Gli statuti delle A.S.A. devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo statuto ed ai regolamenti della F.I.Ba.
- 5.4 Qualora sia scelto il modello della società di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, è fatto obbligo, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione, di prevedere anche, nello statuto e nell'atto costitutivo, che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.
- 5.5 I Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che abbiano sottoscritto convenzioni con il CONI, possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per il riconoscimento e l'affiliazione delle società sportive dilettantistiche, in osservanza di quanto previsto dalle convenzioni stesse e dai regolamenti attuativi. Il Regolamento Organico norma, nel particolare, per i gruppi sportivi militari, il rapporto di affiliazione e tesseramento.

Articolo 6 - Affiliazione

- 6.1 L'affiliazione è il rapporto che lega una A.S.A. alla F.I.Ba.
- 6.2 Le domande di affiliazione sono accolte dal consiglio federale.
- 6.3 Le A.S.A. sono soggette al riconoscimento ai fini sportivi da parte del consiglio nazionale del CONI o, per delega dello stesso, da parte del consiglio federale della F.I.Ba. Lo statuto delle A.S.A. è soggetto all'approvazione della Giunta nazionale del CONI o, su delega della stessa, del consiglio federale.

- 6.4 Il riconoscimento e l'affiliazione delle associazioni polisportive sono fatti per la singola disciplina del Badminton.
- 6.5 Le A.S.A. possono stabilire la loro sede al fini dell'ordinamento statale in ognuno degli stati membri dell'unione europea purché, ai fini del riconoscimento sportivo, la sede sportiva sia stabilita nel territorio italiano.
- 6.6 Le A.S.A. sono tenute a mettere a disposizione della F.I.Ba. gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali.
- 6.7 Le A.S.A. devono provvedere annualmente alla conferma dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento organico.
- 6.8 Le A.S.A. cessano di appartenere alla F.I.Ba. nei seguenti casi:
- a) per recesso;
 - b) per scioglimento volontario;
 - c) per inattività durante un anno sportivo federale;
 - d) per revoca dell'affiliazione da parte del consiglio federale, nei soli casi di morosità o di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione;
 - e) per radiazione, determinata da gravi infrazioni alle norme federali, irrogata dagli organi di giustizia;
 - f) per mancata riaffiliazione annuale.
- 6.9 In ogni caso di cessazione, le A.S.A. devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.Ba. e ad altre A.S.A.
- 6.10 I componenti del consiglio direttivo delle A.S.A. in carica al momento della cessazione, sono personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto sopra e passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale. In ogni caso i predetti dirigenti delle società morose cessate non possono diventare dirigenti di altre società fino a che i debiti della società cessata non siano stati pienamente soddisfatti. In caso di violazione del divieto, il consiglio federale respinge la richiesta di affiliazione o revoca l'affiliazione della società interessata.
- 6.11 La cessazione di appartenenza alla F.I.Ba. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di quest'ultima.
- 6.12 Avverso le decisioni della Federazione di revoca o diniego dell'affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta nazionale del CONI, previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport.
- 6.13 I requisiti e le procedure per l'affiliazione e la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.

Articolo 7 - Diritti e doveri delle A.S.A.

- 7.1 Le A.S.A. hanno diritto:
- a) di partecipare alle assemblee;
 - b) di partecipare all'attività agonistica o non agonistica ufficiale, nonché all'attività internazionale;
 - c) di organizzare manifestazioni di Badminton;
 - d) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla F.I.Ba. e dal CONI.
- 7.2 Possono usufruire, in relazione ai risultati sportivi ed organizzativi, di contributi assegnati con deliberazione del consiglio federale, in base alle disponibilità di bilancio.
- 7.3 Sono tenute a rispettare e a far rispettare i principi della lealtà e correttezza sportiva, ad osservare e a far osservare le norme federali, statutarie, regolamentari e disciplinari, nonché le deliberazioni e le disposizioni impartite dagli organi federali, adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza, e ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali.
- 7.4 Devono inoltre rispettare e far rispettare le regole del dilettantismo emanate dalle competenti organizzazioni sportive nazionali ed internazionali.
- 7.5 Si impegnano infine alla tutela della salute degli atleti, alla prevenzione ed alla repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive, alla lotta contro l'esclusione, le disuguaglianze, il razzismo, la xenofobia e ogni forma di violenza, sia fisica sia verbale, di commercializzazione e di corruzione.

Articolo 8 - Aderenti

- 8.1 Possono chiedere di aderire alla F.I.Ba., senza avere la qualifica di associazione affiliata, anche scuole, università, parrocchie, caserme, o le "basi associative", come definite dai regolamenti del CONI, che svolgono attività promozionale per lo sport del Badminton, del Beach Badminton o del Para-Badminton, senza avere i requisiti o la natura per conseguire l'affiliazione.
- 8.2 Le domande di adesione sono accolte dal consiglio federale.
- 8.3 Agli aderenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle A.S.A., ma ad essi non possono essere attribuiti voti per l'attività svolta e sono quindi esclusi dal diritto di voto in qualsiasi assemblea federale, nazionale o periferica; agli stessi non si applica la cessazione dell'adesione per inattività, a meno che la stessa non superi il quadriennio.

CAPO III - TESSERATI

Articolo 9 - Tesserati

- 9.1 Il tesseramento è il rapporto che lega una persona alla F.I.Ba.
- 9.2 Le persone fisiche che instaurano il rapporto di tesseramento con la F.I.Ba. sono:
- a) tramite le A.S.A.:
 - 1) gli atleti, i dirigenti sociali e gli altri soci;
 - 2) i tecnici sociali;
 - 3) i medici ed i massaggiatori sociali;
 - b) direttamente:
 - 1) i dirigenti federali;
 - 2) gli ufficiali di gara;
 - 3) i tecnici non sociali;
 - 4) i medici ed i massaggiatori non sociali;
 - 5) coloro che rivestono cariche onorarie conferite dall'assemblea.
 - c) tramite gli Aderenti, coloro che intendano svolgere esclusivamente attività promozionale avendo a riferimento i soggetti di cui all'art.8.
- 9.3 Il tesseramento decorre:
- a) dalla data del rilascio della tessera, per le persone di cui al comma 2, lettera a), n. 1);
 - b) dall'accettazione della carica o dell'incarico, per le persone di cui al comma 2, lettera b), n. 1);
 - c) dalla data di iscrizione nei rispettivi ruoli, albi o elenchi federali, per le persone di cui al comma 2, lettera a), nn. 2) e 3) e alla lettera b), nn. 2), 3) e 4);
 - d) dalla proclamazione da parte dell'assemblea nazionale, per le persone di cui al comma 2, lettera b), n. 5).
- 9.4 Il tesseramento tramite le A.S.A. è efficace solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione dell'A.S.A. di appartenenza.
- 9.5 Il tesseramento cessa:
- a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - b) per radiazione irrogata dai competenti organi federali di giustizia;
 - c) per la perdita dei diritti civili ai sensi di legge;
 - d) per cessazione alla F.I.Ba. dell'A.S.A. di appartenenza;
 - e) per mancato rinnovo della tessera.
- 9.6 Il tesseramento ha validità fino al termine dell'anno sportivo in corso.
- 9.7 È documentato dalla tessera federale, rilasciata dalla F.I.Ba., direttamente o tramite le A.S.A. di appartenenza, le cui procedure di rilascio annuale sono indicate nel regolamento organico.
- 9.8 La tessera agonistica vincola l'attività sportiva dell'atleta all'A.S.A. a tempo determinato ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore ai quattro anni, salvi rinnovo o trasferimento, disciplinati dal regolamento organico.
- 9.9 Il tesserato al di sotto dei 25 anni è soggetto alla indennità di formazione, a carico dell'A.S.A. nuova nella quale si tesserava l'atleta, secondo quanto indicato nel regolamento organico.
- 9.10 È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo suindicato. Il tesseramento dei predetti soggetti è comunque subordinato all'esecuzione della sanzione irrogata.
- 9.11 I requisiti e le procedure per il tesseramento non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.

Articolo 10 - Diritti e doveri del tesserati

- 10.1 I tesserati hanno diritto:
- a) al rilascio della tessera federale;
 - b) di partecipare all'attività federale ed alle attività sportive;
 - c) di candidarsi alle cariche federali, nei termini e con i limiti previsti dallo statuto.
- 10.2 I tesserati sono tenuti a rispettare i principi della lealtà e della correttezza sportiva, ad osservare le norme statutarie, regolamentari e disciplinari, nonché le deliberazioni e le disposizioni impartite dagli organi federali, adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza.
- 10.3 I tesserati sono tenuti, in particolare, all'osservanza del codice di comportamento sportivo e delle norme antidoping emanate dal CONI, la cui violazione costituisce grave inadempimento passibile di adeguate sanzioni.
- 10.4 Essi devono inoltre rispettare le regole del dilettantismo emanate dalle competenti organizzazioni sportive

- nazionali ed internazionali.
- 10.5 La F.I.Ba. garantisce la tutela della posizione sportiva, la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali dalle atlete madri in attività, per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica, che dovrà avvenire entro i 12 mesi successivi alla nascita. Per lo stesso periodo garantisce altresì il diritto al mantenimento del tesseramento da parte delle atlete ed alla salvaguardia del merito sportivo acquisito.
- 10.6 Gli atleti selezionati per la rappresentativa nazionale sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
- 10.7 È fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della F.I.Ba., della B.W.F. e della B.E. Le modalità, gli ambiti di attuazione e le sanzioni per i casi di violazione del suddetto divieto sono fissati nel regolamento di giustizia.

Articolo 11 - Cariche d'onore

- 11.1 L'assemblea nazionale, su proposta del consiglio federale, può nominare:
-Il presidente emerito, tra chi abbia già rivestito la carica di presidente federale e si sia segnalato per straordinari meriti nella storia federale e nella conduzione della federazione. Il presidente emerito può essere consultato dal presidente e può svolgere attività di rappresentanza della federazione, laddove richiesto dal Presidente o dal consiglio federale.
-Il presidente onorario tra gli ex presidenti federali che abbiano acquisito particolari meriti nell'attività dirigenziale e di conduzione della Federazione;
-Il consigliere d'onore tra i soggetti, tesserati e non, che abbiano acquisito riconosciuti meriti nell'attività agonistico-sportiva e/o dirigenziale nell'ambito federale.
- 11.2 La carica di presidente emerito e di presidente onorario non può essere ricoperta contemporaneamente da più di una persona.
- 11.3 Le cariche onorarie si intendono conferite a vita, salva motivata revoca delle stesse da parte dell'assemblea nazionale o rinuncia espressa da parte del titolare.
- 11.4 I titolari di cariche d'onore partecipano alle assemblee ed ai consigli federali, nazionali e periferici, senza diritto di voto.

TITOLO TERZO

I VOTI

Articolo 12 - Diritto di voto delle A.S.A. - Computo dei voti plurimi

- 12.1 Il diritto di voto è riconosciuto alle A.S.A. iscritte al Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI che siano affiliate alla F.I.Ba. da almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'assemblea, a condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali e a condizione che nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'assemblea abbiano partecipato all'attività sportiva ufficiale della F.I.Ba. A tal fine è da considerare attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali.
- 12.2 Ogni A.S.A. per l'attività agonistica del Badminton, del Beach Badminton e del Para-Badminton, ha diritto all'assegnazione dei seguenti punti, i quali concorrono alla determinazione dei voti plurimi spettanti a ciascuna A.S.A. ai sensi dei successivi artt. 12.4 e 12.5.
- a) per l'attività internazionale, sulla base della miglior posizione dei propri atleti nelle classifiche B.W.F., nell'arco dell'ultimo anno sportivo federale:

CLASSIFICATI	PUNTI ASSEGNATI
dal 1° al 10° posto	50
dall'11° al 30° posto	30
dal 31° al 100° posto	10



- b) per i risultati conseguiti nei campionati a squadre e nella Coppa Italia così come sanciti dalle classifiche finali pubblicati negli atti ufficiali:

MANIFESTAZIONE	PIAZZAMENTO	PUNTI ASSEGNATI
Serie A	1 ^a classificata	16
Serie A	2 ^a classificata	12
Serie A	3 ^a e 4 ^a classificata	10
Serie A	5 ^a - 8 ^a classificata	8
Serie A	9 ^a e 10 ^a classificata	6
Serie B	1 ^a classificata	10
Serie B	2 ^a classificata	6
Serie B	3 ^a e 4 ^a classificata	4
Serie C	1 ^a promossa in B	4
Serie C	2 ^a promossa in B	2
Serie D	Promozione in C	2
Coppa Italia	1 ^a classificata	12
Coppa Italia	2 ^a classificata	10
Coppa Italia	Partecipanti alla fase finale	6

- c) per i risultati conseguiti da propri atleti nei campionati nazionali individuali (in ogni singola disciplina: singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, doppio femminile e doppio misto):

CLASSIFICATI	1°	2°	3° e 4°	5° - 8°	9° - 16°	17° - 32°	33° - 64°
PUNTI ASSEGNATI ASSOLUTI, JUNIOR E UNDER	20	16	14	10	6	2	1

- d) per i risultati conseguiti da propri atleti nei campionati regionali (in ogni singola disciplina: singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, doppio femminile e doppio misto):

CLASSIFICATI	1°	2°	3° e 4°	5° - 8°	9° - 16°
PUNTI ASSEGNATI ASSOLUTI	8	7	6	4	1
PUNTI ASSEGNATI JUNIOR E UNDER	4	3	2	1	-

12.3 I punti di cui al precedente art. 12.2 vengono attribuiti a condizione che le gare e i campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento delle competizioni, sia pure a causa di forza maggiore, non dà diritto al conseguimento dei relativi punti.

I punti per i campionati regionali sono ridotti del 50% per le A.S.A. situate in regioni dove non sia ancora costituito il comitato regionale.

L'attività Master non dà luogo ad attribuzioni di punti.

Qualora i punti per il piazzamento nei campionati individuali di categoria delle discipline di doppio siano appannaggio di componenti della coppia appartenenti a due A.S.A. differenti, i relativi punti sono divisi a metà.

- 12.4 Nel caso in cui le A.S.A. aventi diritto di voto siano in numero inferiore a cinquecento, ciascuna di esse, oltre al voto di base, ha diritto, in base al punteggio medio degli ultimi 4 anni sportivi conteggiato ai sensi dei precedenti artt. 12.2 e 12.3, ai voti plurimi determinati ai sensi della seguente tabella, tenuto conto che nessuna A.S.A. può detenere un numero di voti maggiore di 15 volte il voto di base.

TABELLA VOTI PLURIMI NEL CASO IN CUI LE A.S.A. AVENTI DIRITTO DI VOTO SIANO INFERIORI A 500	
<u>MEDIA PUNTI ULTIMI 4 ANNI SPORTIVI</u>	<u>VOTI PLURIMI ASSEGNATI</u>
PIÙ DI 600	15
TRA 500,01 E 600	13
TRA 400,01 E 500	11
TRA 300,01 E 400	9
TRA 200,01 E 300	7
TRA 150,01 E 200	5
TRA 100,01 E 150	3
TRA 50,01 E 100	2
TRA 20,01 E 50	1

- 12.5 Nel caso in cui le A.S.A. aventi diritto di voto siano in numero pari o superiore a cinquecento, ciascuna di esse, oltre al voto di base, ha diritto, in base al punteggio medio degli ultimi 4 anni sportivi conteggiato ai sensi dei precedenti artt. 12.2 e 12.3, ai voti plurimi determinati ai sensi della seguente tabella, tenuto conto che nessuna di esse può detenere un numero di voti maggiore di 40 volte il voto di base.

TABELLA VOTI PLURIMI NEL CASO IN CUI LE A.S.A. AVENTI DIRITTO DI VOTO SIANO PARI O SUPERIORI A 500	
<u>MEDIA PUNTI ULTIMI 4 ANNI SPORTIVI</u>	<u>VOTI PLURIMI ASSEGNATI</u>

PIÙ DI 600	40
TRA 500,01 E 600	35
TRA 400,01 E 500	29
TRA 300,01 E 400	24
TRA 200,01 E 300	19
TRA 150,01 E 200	13
TRA 100,01 E 150	8
TRA 50,01 E 100	5
TRA 20,01 E 50	3

I voti plurimi assegnati a ciascuna A.S.A. ai sensi del presente art. 12.5, potranno tuttavia essere ridotti al fine di impedire che qualsiasi A.S.A. detenga una percentuale di voti superiore all'1% del totale complessivo dei voti assegnati, di base e plurimi.

12.6 I voti plurimi sono conteggiati annualmente dalla segreteria federale distintamente per ogni possibile assemblea nazionale, regionale e provinciale alla data di scadenza di ogni anno sportivo e valgono fino al conteggio dell'anno successivo.

Articolo 13 - Diritto di voto di atleti e tecnici. Elezione dei delegati

- 13.1 Gli atleti ed i tecnici sociali partecipano alle assemblee nazionali con diritto di voto tramite delegati eletti nell'ambito delle singole A.S.A. di appartenenza con il limite di un atleta e di un tecnico per ciascuna A.S.A. avente diritto di voto.
- 13.2 L'elettorato attivo e passivo è riconosciuto:
a) agli atleti maggiorenni in attività con tessera agonistica;
b) ai tecnici sociali maggiorenni in attività regolarmente iscritti nell'albo e negli elenchi.
- 13.3 I delegati degli atleti e dei tecnici esprimono un numero di voti pari rispettivamente al 20 per cento ed al 10 per cento dei voti complessivamente attribuiti all'A.S.A. di appartenenza; ad evitare l'attribuzione di voti frazionari, ai soli fini di tali votazioni in sede assembleare e della determinazione del quorum, i voti attribuiti a ciascuna A.S.A. sono moltiplicati per 10 e quindi ripartiti, per l'esercizio del diritto di voto, nella misura di 7 decimi al presidente, di due decimi al delegato degli atleti e di un decimo al delegato dei tecnici.
- 13.4 Per l'esercizio del diritto di voto, si fa riferimento alla sede dell'A.S.A. di appartenenza.

TITOLO QUARTO

GLI ORGANI

Articolo 14 - Organi federali

178

Andrea Cherabini

14.1 Gli organi della F.I.Ba. sono:

- a) ORGANI CENTRALI
 - 1) l'assemblea nazionale;
 - 2) il presidente della F.I.Ba.;
 - 3) il consiglio federale;
 - 4) il segretario generale;
 - 5) il collegio dei revisori dei conti;
 - 6) il procuratore federale;
 - 7) la commissione federale di garanzia;
- b) ORGANI PERIFERICI
 - 1) l'assemblea regionale;
 - 2) il presidente del comitato regionale;
 - 3) il comitato regionale;
 - 4) il delegato regionale;
 - 5) l'assemblea provinciale;
 - 6) il presidente del comitato provinciale;
 - 7) il comitato provinciale;
 - 8) il delegato provinciale;
- c) ORGANI DI GIUSTIZIA
 - 1) il giudice sportivo nazionale;
 - 2) i giudici sportivi territoriali;
 - 3) il tribunale federale;
 - 4) la corte federale di appello.

Articolo 15 - Generalità

- 15.1 Salvo se diversamente previsto, tutte le cariche federali, siano esse elettive o di nomina, hanno la durata di un quadriennio olimpico.
- 15.2 Salvo se diversamente previsto, le cariche federali assunte durante il quadriennio durano fino al termine dello stesso.
- 15.3 Le sole cariche di nomina, con esclusione degli organi di giustizia, del procuratore federale e della commissione federale di garanzia, decadono al decadere dell'organo che li ha nominati.

Articolo 16 - Integrazione degli organi elettivi collegiali

- 16.1 In caso di vacanza non contemporanea, per qualsiasi motivo, di uno o più componenti di un organo elettivo, in numero tale da non causare decadenza dell'organo, subentrano i primi dei non eletti purché abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti.
- 16.2 Nel caso in cui non possa realizzarsi il meccanismo di sostituzione dei componenti decaduti, previsto dal precedente art. 16.1, si provvede al rinnovo della carica alla prima assemblea utile, sempre che non sia compromessa la funzionalità dell'organo.
- 16.3 In tutti i casi in cui il numero delle vacanze sia tale da compromettere la funzionalità dell'organo, è necessario convocare l'assemblea in sessione straordinaria per la ricostituzione delle cariche vacanti o dell'intero organo. L'assemblea straordinaria elettiva deve trovare svolgimento, nel rispetto dei termini e delle procedure di cui al successivo art. 18.3, entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso la funzionalità dell'organo che deve essere rinnovato, o comunque dal suo accertamento.

CAPO I - ORGANI FEDERALI CENTRALI

Articolo 17 - L'assemblea nazionale

- 17.1 L'assemblea nazionale è l'organo sovrano della F.I.Ba. ed ha pieni poteri deliberativi.
- 17.2 Ogni A.S.A. partecipa all'assemblea attraverso il proprio presidente, nonché attraverso un rappresentante dei tecnici e un rappresentante degli atleti, eletti ai sensi del precedente art. 13. In caso di impedimento, il Presidente può delegare un componente del Consiglio direttivo della stessa A.S.A., il quale a sua volta, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 17.4, può rappresentare altre A.S.A. Il Presidente non può delegare coloro che partecipino all'assemblea nazionale in qualità di rappresentanti di tecnici e atleti.
- 17.3 Non possono partecipare all'assemblea nazionale coloro i quali: i) siano destinatari di provvedimenti disciplinari di sospensione o inibizione, in corso di esecuzione al momento della adunanza; ii) non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento.
- 17.4 In attuazione del principio di massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta



ai lavori dell'assemblea nazionale, le A.S.A., i cui rappresentanti siano nell'impossibilità di rispondere alla convocazione assembleare, posso rilasciare apposita delega ai rappresentanti di altra A.S.A. avente diritto di voto. Ciascun rappresentante di A.S.A. può ricevere deleghe entro i limiti che seguono:

- 1 se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni o società votanti;
- 2 fino a 400 associazioni e società votanti;
- 3 fino a 800 associazioni e società votanti;
- 4 fino a 1500 associazioni e società votanti;
- 5 oltre 1500 associazioni e società votanti.

La delega è redatta per iscritto su carta intestata dell'A.S.A. delegante e contenere, a pena di inammissibilità:

- la generalità e la copia del documento del legale rappresentante dell'A.S.A. delegante;
- la denominazione dell'A.S.A. delegato e la generalità del suo legale rappresentante.

I rappresentanti degli atleti e dei tecnici di cui al precedente art. 13 possono rappresentare solo la propria A.S.A. Il rappresentante impossibilitato a partecipare può essere sostituito da un supplente identificato nel primo dei non eletti di ciascuna categoria. Ai rappresentanti delle società e associazioni sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati.

- 17.5 Partecipano altresì all'assemblea nazionale, senza diritto di voto e senza possibilità di rappresentare A.S.A. o atleti o tecnici né direttamente né per delega:
- a) le A.S.A. non provviste dei requisiti per l'esercizio del diritto di voto;
 - b) gli aderenti, come definiti dal precedente art. 8;
 - c) il presidente ed i componenti di tutti gli organi federali centrali e di giustizia;
 - d) i titolari di cariche onorarie;
 - e) i candidati alle cariche federali elettive;
 - f) quanti altri il presidente o il consiglio federale ritengano opportuno invitare.
- 17.6 L'assemblea nazionale deve tenersi in seduta ordinaria, per il rinnovo delle cariche federali, entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi olimpici estivi.
- 17.7 Deve tenersi in seduta straordinaria per l'elezione del presidente federale, del consiglio federale, del presidente del collegio dei revisori dei conti, in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo, nonché nella ipotesi prevista dal precedente art. 16.3. L'assemblea straordinaria è inoltre convocata quando lo ritenga opportuno la maggioranza dei componenti del consiglio federale ovvero sia richiesto dalla metà più una delle associazioni e società aventi diritto di voto che detengono almeno un terzo del totale dei voti sul territorio nazionale o dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni aventi diritto di voto nelle assemblee di categoria con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.
- 17.8 L'assemblea deve inoltre tenersi in seduta straordinaria nel caso di parere negativo dei revisori dei conti della Federazione o in caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI del bilancio d'esercizio approvato dal consiglio federale. In tale ipotesi, l'assemblea è costituita solo dalle A.S.A. aventi diritto di voto.
- 17.9 Quando sia indetta per il rinnovo di cariche federali, l'assemblea straordinaria deve trovare svolgimento nel rispetto dei termini e delle procedure di cui al successivo art. 18.3 ed entro 90 giorni dall'evento che ha determinato la necessità di indire l'elezione, o comunque dal suo accertamento.

Articolo 18 - Convocazione e validità dell'assemblea nazionale

- 18.1 L'assemblea è convocata dal presidente federale su deliberazione del consiglio federale o, nei casi previsti, da chi lo sostituisce.
- 18.2 La convocazione dell'assemblea, contenente la data, l'ora, il luogo di svolgimento e l'ordine del giorno, è spedita agli aventi diritto di voto almeno 20 giorni prima della data fissata mediante lettera raccomandata o per via telematica con prova di ricezione. Indipendentemente dall'atto della convocazione, la data dell'assemblea è resa nota almeno 45 giorni prima con comunicato federale.
- 18.3 In caso di assemblea elettiva l'avviso di convocazione contenente luogo, data, orario e ordine del giorno, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria generale secondo i voti di base e i voti plurimi conteggiati ai sensi del presente art. 12, è trasmesso agli Affiliati, a mezzo comunicazione di posta elettronica certificata, almeno 60 giorni prima del suo svolgimento. Entro lo stesso termine l'avviso di convocazione e la tabella voti sono trasmessi, con ogni mezzo idoneo a garantirne il ricevimento, ai rappresentanti degli atleti e dei tecnici. L'avviso di convocazione della assemblea elettiva e la tabella dei voti formata a cura della Segreteria generale sono altresì pubblicati, nel medesimo termine, sul sito internet della Federazione, con link diretto dalla home page. L'avviso di convocazione indica luogo, data, orario e ordine del giorno dell'assemblea elettiva. Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione da parte di coloro il cui voto è stato computato erroneamente e da parte della procura federale; a pena di inammissibilità, l'impugnazione è proposta entro 7 giorni dalla pubblicazione della tabella sul sito internet federale, secondo le modalità e le procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.
- 18.4 L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza (anche per delega, nei limiti

JP



- previsti dal presente Statuto), di almeno la metà delle A.S.A. aventi diritto di voto; in seconda convocazione, la quale può avere luogo trascorsa un'ora dalla prima, l'assemblea è validamente costituita con la presenza (anche per delega, nei limiti previsti dal presente Statuto), di almeno il 20% delle A.S.A. aventi diritto di voto.
- 18.5 L'assemblea elettiva, in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza (anche per delega, nei limiti previsti dal presente Statuto) di almeno il 30% delle A.S.A. aventi diritto di voto.
- 18.6 Nella assemblea elettiva il Presidente è indicato dal consiglio federale, d'intesa con il CONI, e proposto all'assemblea.

Articolo 19 - Attribuzioni dell'assemblea nazionale

- 19.1 L'assemblea nazionale in seduta ordinaria, e con questa successione:
- provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo del consiglio federale che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per i quali sono stati approvati;
 - elegge con votazioni separate e successive:
 - il presidente federale;
 - i componenti del consiglio federale;
 - il presidente del collegio dei revisori dei conti;
- 19.2 L'assemblea nazionale in seduta straordinaria:
- elegge con votazioni separate e successive, in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo:
 - il presidente federale;
 - i componenti del consiglio federale;
 - il presidente del collegio dei revisori dei conti;
 - delibera il bilancio di esercizio annuale che abbia avuto parere negativo dal collegio dei revisori dei conti o che non sia stato approvato dalla Giunta nazionale del CONI; in tale ipotesi l'assemblea è costituita solo dalle A.S.A. aventi diritto di voto;
 - delibera sulle proposte di modificazione dello statuto;
 - delibera lo scioglimento della F.I.Ba.
- 19.3 L'assemblea nazionale in seduta ordinaria o straordinaria:
- nomina, su proposta del consiglio federale, le cariche d'onore;
 - elegge, se prima assemblea utile, singoli membri del consiglio federale o il presidente del collegio dei revisori dei conti, in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo e non sostituiti;
 - delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
- 19.4 Per la sola elezione dei componenti del consiglio federale, i rappresentanti delle A.S.A., i delegati degli atleti e dei tecnici votano esclusivamente per i propri rappresentanti.
- 19.5 L'assemblea ordinaria elettiva si svolge entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi. Qualora, a causa dello scioglimento anticipato degli organi per impedimento definitivo del presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei giochi olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

Articolo 20 - Modalità di deliberazione dell'assemblea nazionale

- 20.1 L'assemblea nazionale delibera validamente a maggioranza dei voti presenti o rappresentati in assemblea, salvo che per le modificazioni dello statuto, per cui sono necessari almeno due terzi dei voti presenti o rappresentati in assemblea.
- 20.2 Le votazioni si svolgono per appello nominale ovvero:
- per alzata di mano e controprova se così deciso dall'assemblea;
 - a scrutinio segreto, se richiesto da almeno un terzo dei votanti che dispongano della maggioranza dei voti accreditati dalla commissione di verifica dei poteri;
 - a scrutinio segreto se trattasi di elezioni a cariche federali;
 - per acclamazione se trattasi della nomina dell'ufficio di presidenza dell'assemblea o della proclamazione delle cariche d'onore.
- Per le votazioni a scrutinio segreto sono ammessi, se previamente deliberati dal consiglio federale, sistemi informatizzati di espressione e scrutinio del voto.
- Nella assemblea nazionale elettiva il voto è esercitato comunque in forma elettronica, secondo modalità, previste nel Regolamento Organico, che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto e la sua segretezza.
- 20.3 È eletto presidente della F.I.Ba il candidato che ottenga almeno il 50% più uno dei voti esprimibili dai presenti accreditati.
- 20.4 Se non si raggiunge la maggioranza di cui al comma 3, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; all'esito del quale, se ancora nessun candidato abbia conseguito

- la maggioranza di cui al comma 3, deve celebrarsi una nuova assemblea.
- 20.5 Il presidente della Federazione dura in carica per tutto il quadriennio olimpico e non è rieleggibile per più di tre mandati.
- 20.6 Sono eletti consiglieri federali coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito della propria categoria di appartenenza.
- 20.7 L'elezione dei consiglieri federali avviene mediante espressione di preferenze. È ammessa la possibilità di non esprimere preferenze fino alla totale copertura dei posti disponibili. Nelle votazioni per l'elezione degli organi federali sono nulle le schede riportanti un numero di preferenze superiore al numero dei candidati da eleggere.
- 20.8 In nessun caso nel computo dei votanti si tiene conto degli astenuti.

Articolo 21 - Modificazioni dello statuto

- 21.1 Le proposte di modificazione dello statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al consiglio federale dalla maggioranza degli aventi diritto di voto e che dispongano complessivamente di non meno di un terzo del totale dei voti attribuiti.
- 21.2 Il consiglio federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'assemblea nazionale che deve tenersi entro i successivi 30 giorni.
- 21.3 Il consiglio federale può anche indire, su propria iniziativa, l'assemblea nazionale per esaminare e deliberare le modificazioni dello statuto che ritenga opportuno di proporre all'assemblea stessa.
- 21.4 Il consiglio federale nell'indire l'assemblea nazionale, sia su propria iniziativa sia su richiesta, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modificazione dello statuto.

Articolo 22 - Commissione Verifica dei poteri e Commissione scrutinio nelle assemblee nazionali

- 22.1 La verifica dei poteri, cioè del diritto di partecipazione all'assemblea nazionale e della regolarità delle deleghe, è svolta dalla commissione di verifica dei poteri composta da componenti della corte federale di appello e del tribunale federale. La presidenza è affidata al presidente della corte federale di appello o, in sua assenza, a quello del tribunale federale; nelle assemblee elettive, tuttavia, il presidente è nominato dal consiglio federale d'intesa con il CONI. I candidati alle cariche federali non possono né far parte della commissione verifica poteri né della commissione scrutinio.

Articolo 23 - Il presidente della F.I.Ba.

- 23.1 Il presidente ha la legale rappresentanza della F.I.Ba. ed è responsabile, unitamente al consiglio federale, del funzionamento della F.I.Ba. nei confronti dell'assemblea nazionale.
- Il Presidente:
- ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva;
 - esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale;
 - nomina i direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il CONI e sentito il consiglio federale;
 - presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti.
- 23.2 Sovrintende a tutta l'attività della F.I.Ba., vigila su tutti gli organi e gli uffici della F.I.Ba., esclusi gli organi di giustizia, l'ufficio del procuratore federale, la commissione federale di garanzia ed il collegio dei revisori dei conti.
- 23.3 Al presidente spetta in particolare:
- a) convocare e presiedere le riunioni del consiglio federale e del consiglio di presidenza;
 - b) convocare l'assemblea nazionale, salvi i casi diversi espressamente previsti dal presente statuto;
 - c) sottoscrivere gli atti e provvedimenti;
 - d) nominare il segretario generale della federazione, previa consultazione con il CONI e sentito il consiglio federale;
 - e) sottoporre al consiglio federale le proposte di nomina dei componenti degli organi di giustizia e del procuratore federale ai sensi del codice della giustizia Sportiva;
 - f) attribuire ad uno o più soggetti la funzione di segretario per ciascuno degli organi di giustizia nonché per il procuratore federale;
 - g) adottare, in caso di estrema urgenza, i provvedimenti indispensabili per la gestione della F.I.Ba., sottoponendo le relative deliberazioni nella prima riunione successiva per la ratifica del consiglio federale, che deve accertare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'intervento.
- 23.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il presidente è sostituito dal vicepresidente del consiglio federale, eletto ai sensi del successivo art. 24.6; l'esercizio del potere di firma da parte del vicepresidente costituisce prova nei confronti di terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente federale.



- 23.5 Il presidente può attribuire deleghe ai consiglieri federali per la trattazione di singoli affari purché non concernenti materie di sua competenza esclusiva.
- 23.6 Ha facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata.
- 23.7 Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data del provvedimento definitivo.

Articolo 24 - Il Consiglio federale

- 24.1 Il consiglio federale è l'organo di indirizzo gestionale della F.I.Ba.; predispone i programmi in conformità delle direttive approvate dall'assemblea nazionale e ne cura l'attuazione per il perseguimento dei fini istituzionali. Il consiglio federale verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, valuta i risultati sportivi conseguiti e vigila sul buon andamento della gestione federale.
- 24.2 Il consiglio federale è composto dal presidente della federazione e da 9 consiglieri rispettivamente eletti con votazioni separate e successive, nell'assemblea nazionale:
 - a) il presidente da tutti gli aventi diritto di voto;
 - b) 6 consiglieri dai rappresentanti delle A.S.A.;
 - c) due consiglieri dai delegati degli atleti;
 - d) un consigliere dai delegati dei tecnici.
- 24.3 L'elezione dei 6 consiglieri da parte dei rappresentanti delle A.S.A. avviene contemporaneamente, ma distintamente da quella per i consiglieri eletti in rappresentanza degli atleti e dei tecnici.
- 24.4 Nell'ipotesi in cui i due consiglieri eletti dai delegati degli atleti siano dello stesso sesso, il secondo eletto viene sostituito dal più votato dell'altro sesso, purché questi abbia ottenuto almeno la metà dei voti del secondo eletto. In ogni caso, al fine di garantire la parità di genere; nel Consiglio federale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente non inferiore ad un terzo; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali.
- 24.5 Il consiglio federale dura in carica un quadriennio olimpico, salvi i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata o di elezione infraquadriennale.
- 24.6 Nella sua prima riunione il consiglio federale elegge nel suo seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice di voti, un vicepresidente.
- 24.7 Il consiglio federale: -
 - a) redige ed approva, nei termini stabiliti dal CONI, il bilancio d'esercizio da sottoporre alla successiva approvazione della Giunta nazionale del CONI;
 - b) delibera, entro il 30 novembre di ciascun anno, il bilancio preventivo rimettendolo alla Giunta nazionale del CONI per l'approvazione;
 - c) delibera tutti i regolamenti federali e le successive modificazioni: i regolamenti per l'attuazione del presente statuto, quello di giustizia sportiva devono essere trasmessi alla Giunta nazionale del CONI per l'approvazione ai fini sportivi;
 - d) riconosce ai fini sportivi le A.S.A., se delegato dal CONI, e accetta le domande di affiliazione delle società, associazioni e quelle di adesione con effetto dalla data di presentazione delle stesse;
 - e) approva ai fini sportivi, se delegato dal CONI, lo statuto e le eventuali modifiche delle società ed associazioni sportive;
 - f) determina gli importi di tutte le quote e tasse federali;
 - g) determina le dotazioni finanziarie degli organi periferici per assolvere i loro compiti e funzioni;
 - h) propone all'assemblea le nomine delle cariche d'onore; -
 - i) conferisce onorificenze, definendone i criteri;
 - j) indice l'assemblea nazionale e fissa l'ordine del giorno, salvi i casi di richiesta di convocazione da parte degli aventi diritto di voto;
 - k) effettua il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle assemblee regionali e provinciali per le elezioni dei componenti dei propri organi direttivi;
 - l) scioglie, per accertate gravi irregolarità nella gestione, per gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento, per constatata impossibilità di funzionamento, i comitati regionali e provinciali, e nomina in sostituzione un commissario, per provvedere, entro 60 giorni, alla convocazione dell'assemblea elettiva da tenersi nei 30 giorni successivi per la ricostituzione degli organi;
 - m) costituisce settori di attività federale, nominandone i responsabili e determinandone i compiti, nonché consulte, presiedute dal presidente federale;
 - n) nomina e revoca i componenti degli organi federali non elettivi, i delegati regionali e provinciali, le commissioni, i commissari, i comitati, i segretari dei comitati regionali e provinciali; la revoca non può però riguardare gli organi di giustizia, i componenti dell'ufficio del procuratore federale, la commissione federale di garanzia e il collegio dei revisori dei conti; la nomina e la revoca dei componenti degli organi di giustizia, del Procuratore federale e della Commissione di Garanzia è effettuata secondo il procedimento disciplinato nel Regolamento di Giustizia, in applicazione di quanto previsto dal Codice della Giustizia Sportiva;
 - o) concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento e nel rispetto dei Principi di Giustizia

- Sportiva.
- p) dà l'interpretazione autentica delle norme dello statuto e dei regolamenti, ad eccezione delle disposizioni in recepimento o attuazione del Codice della Giustizia Sportiva per le quali è competente in via esclusiva la sezione consultiva del collegio di garanzia dello sport.
- q) compie tutti gli atti non espressamente riservati dallo statuto alla competenza di altri organi federali; oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, riservati alla sua esclusiva competenza.
- 24.8 Il consiglio federale può delegare al presidente della F.I.Ba., entro limiti determinati, l'esercizio di poteri purché non concernenti materie di sua competenza esclusiva.
- 24.9 Le decisioni così assunte debbono essere portate a conoscenza del consiglio medesimo nei casi e con le modalità dallo stesso stabilite.
- 24.10 I consiglieri federali che, salvo legittimo impedimento, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono automaticamente dalla carica.

Articolo 25 - Convocazioni del Consiglio federale e validità delle deliberazioni

- 25.1 Il consiglio federale si riunisce almeno 4 volte all'anno:
- quando il presidente federale lo ritenga opportuno;
 - quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno 5 componenti.
- 25.2 Il presidente onorario partecipa alle riunioni del consiglio federale, senza diritto di voto.
- 25.3 Alle riunioni del consiglio federale devono essere sempre invitati i componenti del collegio dei revisori dei conti.
- 25.4 Vi partecipa il segretario della F.I.Ba. che redige i verbali e li sottoscrive unitamente a chi presiede la riunione.
- 25.5 Possono altresì essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, i responsabili dei vari settori federali o coloro che il consiglio riconosca particolarmente qualificati in relazione alla trattazione di specifici argomenti.
- 25.6 Il consiglio federale è convocato con lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica con prova di ricezione spediti almeno 7 giorni prima della data stabilita e contenente la data, l'ora, il luogo di svolgimento e l'ordine del giorno; è validamente costituito quando siano presenti il presidente o chi ne fa le veci ed almeno 5 consiglieri.
- 25.7 È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nel caso in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il consiglio si intende tenuto nel luogo ove si trova il presidente dell'adunanza insieme al segretario, i quali provvedono a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.
- 25.8 Il voto non è delegabile.
- 25.9 Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
- 25.10 Quando per un componente del consiglio federale si configuri un conflitto di interessi per singole deliberazioni o atti, non può prendere parte né alle une né agli altri.

Articolo 26 - Decadenza del Consiglio federale

- 26.1 In tutti i casi di cessazione anticipata del consiglio federale, deve essere convocata l'assemblea in seduta straordinaria, la quale dovrà essere celebrata, nel rispetto dei termini e delle procedure di cui al precedente art. 18.3, entro 90 (novanta) giorni dall'evento che ha determinato la cessazione anticipata del consiglio federale, o comunque dal suo accertamento. Fino alla elezione dei nuovi consiglieri federali, al fine di garantire la continuità della gestione federale, è prevista la *prorogatio* dell'organo decaduto, limitatamente agli atti conservativi o indifferibili e a quelli di ordinaria amministrazione.
- 26.2 Le ipotesi di decadenza del consiglio federale sono le seguenti:
- impedimento temporaneo o definitivo del presidente: esercizio della funzione da parte del vicepresidente. In caso di impedimento definitivo, si ha la decadenza immediata del consiglio federale che resta in carica per la sola ordinaria amministrazione assieme al vicepresidente che provvede alla convocazione dell'assemblea per il rinnovo di tutte le cariche;
 - dimissioni del presidente: decadenza immediata del presidente e del consiglio federale. Quest'ultimo resta in *prorogatio* per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al vicepresidente fino alla celebrazione dell'assemblea per il rinnovo di tutte le cariche
 - dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della maggioranza dei consiglieri federali: decadenza immediata dell'intero consiglio federale e del presidente il quale ultimo resta in carica per la sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per



- il rinnovo di tutte le cariche, dell'assemblea nazionale;
- 26.3 Le dimissioni che determinano la decadenza del consiglio federale o di qualunque altro organo federale sono irrevocabili.
- 26.4 La decadenza del consiglio federale comporta la decadenza di tutti gli organi, gli organismi e gli incarichi di nomina dello stesso, fatta eccezione per gli organi di giustizia e per i componenti della commissione federale di garanzia e dell'ufficio del procuratore federale.

Articolo 27 - Il consiglio di presidenza

- 27.1 Il Consiglio federale può istituire il consiglio di presidenza, con il compito di coadiuvare il presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
- 27.2 Il consiglio di presidenza è composto dal presidente, dal vicepresidente e da tre consiglieri federali, eletti dal Consiglio federale, di cui un atleta e un tecnico.
- 27.3 Funge da segretario il segretario della F.I.Ba., o un suo delegato, senza diritto di voto.
- 27.4 Il consiglio di presidenza si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritiene opportuno.
- 27.5 Il presidente può richiedere la presenza di altri consiglieri federali interessati alle materie all'ordine del giorno od invitare i soggetti che ritiene interessati.
- 27.6 Per le convocazioni e le modalità di svolgimento delle riunioni si applica l'art.25.

Articolo 28 - il collegio dei revisori dei conti

- 28.1 Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo amministrativo e contabile della F.I.Ba. esercita le proprie funzioni di verifica, controllo ed impulso secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei collegi sindacali.
- 28.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente eletto dall'Assemblea e da due componenti, di cui uno nominato dal CONI e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport, comunque in conformità alla normativa vigente. Tutti i componenti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
- 28.3 I componenti del collegio dei revisori dei conti possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione.
- 28.4 Dura in carica 4 anni coincidenti con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del consiglio federale.
- 28.5 Il collegio si riunisce ogni trimestre su convocazione del presidente e redige un verbale della riunione sottoscritto dagli intervenuti.
- 28.6 Il collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
- 28.7 Per la decadenza dei componenti del collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni del codice civile.
- 28.8 I revisori dei conti possono compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi centrali e periferici della F.I.Ba.
- 28.9 Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico di organi della F.I.Ba. o di suoi singoli componenti devono essere immediatamente rese note al presidente del collegio che ha l'obbligo di segnalarle al presidente della F.I.Ba. per l'assunzione dei dovuti provvedimenti di competenza.
- 28.10 I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere invitati a tutte le assemblee e riunioni degli organi federali.
- 28.11 Il componente che non partecipa senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del consiglio federale o del consiglio di presidenza decade dall'ufficio.
- 28.12 In caso di cessazione per qualsiasi causa del presidente o di un componente, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile.
- 28.13 In caso di cessazione dalla carica del presidente, la presidenza del collegio è assunta sino alla successiva assemblea elettiva dal primo dei non eletti. In caso contrario dovrà essere celebrata apposita assemblea straordinaria.

Articolo 28 bis - Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale

- 28bis.1 Presso la Federazione è costituito l'ufficio del procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia della Federazione.
- 28bis.2 L'ufficio del procuratore si compone del procuratore federale e di un sostituto procuratore.
- 28bis.3 Il procuratore federale è nominato dal consiglio federale, su proposta del presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla commissione federale di garanzia.
- 28bis.4 Il sostituto procuratore è nominato dal consiglio federale su proposta del procuratore federale ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla commissione federale di garanzia.

28bis.5 Il procuratore federale e il sostituto procuratore durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.

28bis.6 Il sostituto procuratore coadiuva il procuratore federale.

28bis.7 Ai sensi dell'art.3, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva, gli incarichi presso la procura federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali.

Articolo 28 ter - Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale

28ter.1 Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 26, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo, e dei dirigenti generali della Pubblica Amministrazione anche a riposo.

28ter.2 Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 26, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, e dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

Articolo 28 quater - Attribuzioni del Procuratore federale, azione e procedimento: rinvio

28quater.1 Le attribuzioni del procuratore federale, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli organi di giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Articolo 28 quinquies - Commissione federale di garanzia

28quinquies.1 La commissione federale di garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della procura federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal consiglio federale con maggioranza qualificata pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, in materie giuridiche, anche a riposo, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Articolo 28 sexies - Attribuzioni della Commissione federale di garanzia: rinvio

28sexies. Le attribuzioni della commissione federale di garanzia, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli organi di giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

CAPO II - ORGANI FEDERALI PERIFERICI

Articolo 29 - L'assemblea regionale o provinciale

29.1 Le assemblee regionali e provinciali sono costituite dai presidenti delle A.S.A. con sede rispettivamente nel territorio della regione o della provincia aventi diritto di voto o dai loro delegati, purché presidenti di A.S.A. aventi diritto a voto appartenenti alla stessa regione o provincia o dai dirigenti in carica che li sostituiscono.

29.2 Sono l'organo sovrano rispettivamente del comitato regionale o provinciale, da cui sono indette, e sono convocate dal presidente con lettera raccomandata o per via telematica con prova di ricezione contenente la data, l'ora, il luogo di svolgimento e l'ordine del giorno, spedita agli aventi diritto di voto almeno 15 giorni prima della data stabilita.

Indipendentemente dall'atto della convocazione, la data dell'assemblea è resa nota almeno 30 giorni prima con comunicato federale regionale.

29.3 Le A.S.A., i cui rappresentanti siano nell'impossibilità di rispondere alla convocazione assembleare, possono rilasciare apposita delega ai rappresentanti di altra A.S.A. avente diritto di voto. Ciascun rappresentante di A.S.A. può ricevere deleghe entro i limiti che seguono:



- A.S.A. ne possono rappresentare per delega altre fino ad un massimo di:
- una, oltre le 500 associazioni e società votanti;
 - due, oltre le 100 associazioni e società votanti.
- Nelle assemblee provinciali, in presenza di almeno 200 A.S.A. aventi diritto di voto, è permessa una sola delega.
- Le deleghe sono redatte in conformità a quanto previsto dall'art. 17.4 del presente Statuto.
- 29.4 Il presidente (o il delegato regionale o provinciale) ed i componenti del comitato regionale o provinciale, nelle rispettive assemblee, ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare A.S.A. né direttamente né per delega.
- 29.5 Partecipano altresì all'assemblea regionale o provinciale, senza diritto di voto e senza possibilità di rappresentare A.S.A. né direttamente né per delega:
- a) le A.S.A. prive dei requisiti per l'esercizio del diritto di voto;
 - b) gli aderenti della regione o della provincia;
 - c) i delegati provinciali della relativa regione;
 - d) i titolari di cariche d'onore;
 - e) i responsabili dei settori nazionali e, per le assemblee di rispettiva competenza territoriale, quelli regionali o provinciali;
 - f) i candidati alle cariche elettive regionali o provinciali;
 - g) quanti altri il presidente o il consiglio regionale o provinciale ritengano opportuno invitare.
- 29.6 Le assemblee regionali e provinciali devono tenersi in seduta ordinaria per il rinnovo delle cariche federali entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi olimpici estivi.
- 29.7 Le assemblee regionali o provinciali devono tenersi in seduta straordinaria per l'elezione rispettivamente del presidente del comitato regionale o dei suoi componenti ovvero del presidente del comitato provinciale o dei suoi componenti in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo nonché quando lo ritenga opportuno la maggioranza dei componenti del consiglio regionale o provinciale ovvero sia richiesto dalla maggioranza degli aventi diritto di voto che rappresentino almeno un terzo del totale regionale o provinciale dei voti, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.
- 29.8 La verifica dei poteri è compito del giudice sportivo, o di un suo delegato, che vi provvede con l'ausilio di altri tesserati scelti dal medesimo giudice sportivo tra i soggetti idonei.
- 29.9 Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative all'assemblea nazionale, in quanto applicabili.

Articolo 30 - Attribuzioni dell'assemblea regionale o provinciale

- 30.1 Le assemblee regionali o provinciali in seduta ordinaria:
- a) votano il rendiconto sulla gestione presentato dal presidente e predisposto dal consiglio regionale o provinciale;
 - b) eleggono con votazioni separate e successive:
 - 1 il presidente del comitato regionale o provinciale;
 - 2 i componenti del consiglio regionale o provinciale.
- 30.2 Le assemblee regionali o provinciali in seduta straordinaria:
- a) eleggono con votazioni separate e successive:
 - 1 il presidente del comitato regionale o provinciale;
 - 2 i componenti del consiglio regionale o provinciale. in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo.
- 30.3 Le assemblee regionali o provinciali in seduta ordinaria o straordinaria:
- a) eleggono singoli membri del consiglio regionale o provinciale in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo;
 - b) deliberano sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 31 - Il comitato regionale

- 31.1 Il comitato regionale deve essere costituito nelle regioni dove esistano almeno 10 A.S.A. con diritto di voto, con deliberazione del Consiglio federale.
- 31.2 Ha sede nel capoluogo di regione se non diversamente stabilito dal consiglio regionale ed autorizzato dal consiglio federale.
- 31.3 Il consiglio del comitato regionale è costituito dal presidente e da:
- a) 4 componenti se le A.S.A. della regione sono meno di 30;
 - b) 6 componenti se le A.S.A. della regione sono da 30 a 99;
 - c) 8 componenti se le A.S.A. della regione sono da 100 in poi.
- Il numero dei componenti dei consigli regionali non può in ogni caso superare il numero dei componenti del Consiglio Federale.



- 31.4 Il presidente del comitato ed i componenti del consiglio regionale sono rispettivamente eletti, con votazioni separate e successive, nell'assemblea regionale per la durata di un quadriennio olimpico.
- 31.5 Il consiglio regionale assolve i compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza collaborando con il Consiglio federale e gestendo i fondi affidatigli, secondo le disposizioni quadro del consiglio federale.
- 31.6 Per la convocazione del consiglio, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e per l'integrazione dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente statuto per il consiglio federale.
- 31.7 Il comitato regionale che abbia in regione meno di 10 A.S.A. con diritto di voto deve raggiungere tale numero minimo entro due anni dall'evento che ha determinato la riduzione; in difetto decade ed è sostituito dal delegato regionale.
- 31.8 Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella Valle d'Aosta sono costituiti organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre regioni agli organi periferici a livello regionale.

Articolo 32 - Il comitato provinciale

- 32.1 Il comitato provinciale può essere costituito, con deliberazione del Consiglio federale e sentito il parere del comitato regionale competente, nelle province dove esistano almeno 8 A.S.A. con diritto di voto e soltanto qualora tale struttura sia ritenuta necessaria ai fini di una migliore ripartizione di competenze sul territorio.
- 32.2 Ha sede nel capoluogo di provincia, se non diversamente stabilito dal consiglio provinciale ed autorizzato dal Consiglio federale, previo parere del consiglio regionale.
- 32.3 Il consiglio del comitato provinciale è costituito dal presidente e da:
 - a) 4 componenti se le A.S.A. della provincia sono meno di 25;
 - b) 5 componenti se le A.S.A. della provincia sono da 25 in poi.Il numero dei componenti dei consigli provinciali non può in ogni caso superare il numero dei componenti del Consiglio Federale.
- 32.4 Il presidente ed i componenti del consiglio provinciale sono rispettivamente eletti, con votazioni separate e successive nell'assemblea provinciale, per la durata di un quadriennio olimpico.
- 32.5 Il comitato provinciale assolve il compito di gestire l'attività nel territorio di competenza e di collaborare con il comitato regionale gestendo i fondi affidatigli per l'attività provinciale e svolgendo ogni altra funzione delegatagli dal consiglio regionale.
- 32.6 Per la convocazione del consiglio, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e per l'integrazione dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente statuto per il consiglio federale.
- 32.7 Il comitato provinciale che abbia in provincia meno di 8 A.S.A. con diritto di voto deve raggiungere tale numero minimo entro due anni dall'evento che ha determinato la riduzione; in difetto decade ed è sostituito dal delegato provinciale.

Articolo 33 - Il presidente del comitato regionale o provinciale

- 33.1 Il presidente del comitato regionale o provinciale è eletto rispettivamente dall'assemblea regionale o provinciale con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del presidente della F.I.Ba.
- 33.2 Rappresenta la F.I.Ba., ai fini sportivi, nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del consiglio e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'assemblea regionale o provinciale e svolge le funzioni analoghe a quelle del presidente federale, in quanto compatibili.
- 33.3 Per l'elezione del presidente del comitato regionale e provinciale si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il presidente della federazione.

Articolo 34 - Il delegato regionale o provinciale

- 34.1 Nelle regioni e nelle province dove non sia costituito o costituibile il comitato regionale o provinciale, il Consiglio federale nomina un delegato regionale o, sentito il consiglio regionale, un delegato provinciale al fine di assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività federali nonché per addvenire all'istituzione di un comitato regionale o provinciale.
- 34.2 Decade in caso di decadenza del Consiglio federale.
- 34.3 Il delegato regionale e, per il tramite del competente delegato o comitato regionale, quello provinciale a fine anno devono inviare una dettagliata relazione circa lo svolgimento del mandato per consentire al Consiglio federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

CAPO III - ORGANI DI GIUSTIZIA

Articolo 35 - Principi informativi della giustizia federale

- 35.1 La F.I.Ba. assicura il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale e salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.
- 35.2 In particolare, è assicurata la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del "fair play", la decisa opposizione a ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione.
- 35.3 Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.
- 35.4 Tutti i procedimenti di giustizia sportiva, secondo le modalità definite dal Codice di giustizia sportiva emanato dal Consiglio nazionale del Coni, assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
- 35.5 Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
- 35.6 I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
- 35.7 Per quanto riguarda le violazioni in materia di doping si fa rinvio alle Norme Antidoping del CONI.
- 35.8 I componenti degli organi di giustizia sportiva e dell'ufficio della procura federale devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Codice di Giustizia sportiva ed essere nominati nel rispetto delle modalità e procedure ivi previste.
- 35.9 Le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia e gli eventuali provvedimenti di riabilitazione sono trasmessi al CONI per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, istituito presso il CONI.

Articolo 36 - Istituzione, nomina e articolazione territoriale del giudice sportivo nazionale e territoriale

- 36.1 Presso la Federazione sono istituiti i giudici sportivi nazionale e territoriale.
- 36.2 I giudici sportivi si distinguono in giudice sportivo nazionale e giudici sportivi territoriali.
- 36.3 Il giudice sportivo nazionale e i giudici sportivi territoriali sono nominati dal consiglio federale, su proposta del presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla commissione federale di garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali giudici sportivi nazionali o territoriali, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
- a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai
 - e) avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
 - f) iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - g) ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
- 36.4 Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
- 36.5 Il giudice sportivo nazionale ha sede presso la federazione.
- 36.6 Il giudice sportivo nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale.
- 36.7 I giudici sportivi territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale.
- 36.8 Il giudice sportivo nazionale è composto da un componente effettivo e un componente supplente. I giudici sportivi territoriali sono tre: uno, denominato giudice sportivo per l'area nord, competente per i campionati e le competizioni di ambito territoriale che si svolgono nelle regioni della Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna; un altro, denominato giudice sportivo per l'area centro, competente per i campionati e le competizioni di ambito territoriale che si svolgono nelle regioni della Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise; un altro, denominato giudice sportivo per l'area sud e isole, competente per i campionati e le competizioni di ambito territoriale che si svolgono nelle regioni della Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Articolo 37 - Attribuzioni dei Giudici sportivi, azione e procedimento: rinvio

- 37.1 Le attribuzioni dei giudici sportivi nazionale e territoriale nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Articolo 38 - Istituzione, nomina e composizione della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello

- 38.1 I componenti della corte federale di appello in funzione di corte sportiva di appello sono i medesimi della corte federale di appello.
- 38.2 La corte federale di appello in funzione di corte sportiva di appello si compone di sei componenti.

Articolo 38 bis - Attribuzioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, azione e procedimento: rinvio

38bis.1 Le attribuzioni della corte federale di appello in funzione di corte sportiva di appello nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essa sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia.

Articolo 39 - Istituzione, nomina e composizione dei Giudici federali

- 39.1 Presso la Federazione sono istituiti i giudici federali.
- 39.2 I giudici federali si distinguono in tribunale federale e corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.
- 39.3 I componenti del tribunale federale e della corte federale di appello sono nominati dal consiglio federale, su proposta del presidente.
- 39.4 Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del tribunale federale e della corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
- a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
- 39.5 I componenti del tribunale federale e della corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
- 39.6 Il tribunale federale e la corte federale di appello si compongono rispettivamente di cinque e sei componenti; tra questi, per ognuno dei due organi, il consiglio federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.
- 39.7 Il tribunale federale e la corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Articolo 39 bis - Attribuzioni dei Giudici federali, azione e procedimento: rinvio

39bis.1 Le attribuzioni dei giudici federali nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Articolo 39ter - Registri dei procedimenti e delle sanzioni

39ter.1 La F.I.Ba. provvede a tutti gli adempimenti connessi alla tenuta dei Registri di cui al Codice della Giustizia Sportiva ed al Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura, secondo le modalità ivi previste.

CAPO IV - SEGRETERIA FEDERALE

Articolo 40 - La segreteria federale

- 40.1 Il segretario generale è nominato dal presidente federale previa consultazione con il CONI e sentito il consiglio federale.
- 40.2 Il segretario generale provvede alla gestione amministrativa della F.I.Ba. e ne è direttamente responsabile. Prende parte, nella qualifica, alle riunioni del consiglio federale e ne cura la redazione dei verbali.
- 40.3 Il segretario generale, inoltre:
- esercita le funzioni conferitagli dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego nonché a quanto assegnatogli dal regolamento di amministrazione e contabilità;
 - provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio federale;

- coordina l'attività di predisposizione del bilancio d'esercizio e del budget di previsione della F.I.Ba.;
 - imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio federale;
 - stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio federale e ne segue gli sviluppi ed il necessario coordinamento.
- 40.4 La F.I.Ba. si avvale di una segreteria federale retta dal segretario generale che ha il compito di coordinare e dirigere gli uffici che la compongono, il cui personale dipende gerarchicamente dal segretario stesso che assume la responsabilità del funzionamento e dell'efficienza degli uffici.
- 40.5 Il segretario generale assiste alle riunioni delle assemblee nazionali, del consiglio federale e del consiglio di presidenza e ne redige i verbali; ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni degli organi e delle commissioni federali con esclusione di quelli di giustizia e di controllo, a meno che non vi debba intervenire su richiesta dei rispettivi presidenti per ragioni di ufficio.
- 40.6 In caso di assenza o impedimento, il segretario può delegare altro componente della segreteria.

TITOLO QUINTO

ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI

Articolo 41 - Requisiti di eleggibilità

- 41.1 Sono eleggibili alle cariche federali soltanto coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a) siano cittadini italiani maggiorenni;
 - b) siano tesserati alla F.I.Ba., tramite una A.S.A., da almeno due anni precedenti la data dell'assemblea elettiva; per coloro che rivestono la carica di componente del collegio dei revisori dei conti o di un organo di giustizia non vi è l'obbligo del tesseramento;
 - c) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - d) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte di Federazioni sportive nazionali, di discipline associate e di enti di promozione sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - e) non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'accertamento di una violazione delle norme sportive antidoping del CONI o delle disposizioni del codice mondiale antidoping WADA.
 - f) non abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della F.I.Ba.;
 - g) non abbiano in essere controversie giudiziarie con il CONI, le Federazioni, le discipline sportive associate o con altri organismi riconosciuti dal CONI.
- Il presidente e i componenti del consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del Coni.
- 41.2 Possono candidarsi alla carica in rappresentanza di atleti e di tecnici coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 lett. a), c), d), e) e f), siano in attività rispettivamente come atleti o tecnici o siano stati tesserati per almeno due anni, nell'ultimo decennio, in dette categorie. I candidati in rappresentanza di atleti devono aver preso parte a competizioni di livello almeno regionale.
- 41.3 La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.
- 41.4 I componenti degli organi direttivi, nazionali e territoriali, restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati.
- 41.5 L'assunzione di cariche elettive è a titolo onorifico e gratuito, eccetto quella di revisore dei conti e di presidente federale, salvi i rimborsi delle spese, determinati secondo modalità specificate nel regolamento di amministrazione e contabilità della F.I.Ba.
- 41.6 Al presidente federale può essere riconosciuta una indennità di carica annuale nel caso in cui il consiglio federale deliberi in tal senso, nel rispetto di quanto in materia previsto dalla normativa vigente.
- 41.7 Ai componenti gli organi direttivi nazionali investiti di particolari cariche può essere riconosciuta una indennità di carica annuale nel caso in cui il consiglio federale deliberi in tal senso, in conformità a criteri e parametri ove stabiliti dalla giunta nazionale del CONI.

Articolo 42 - Incompatibilità e opzione

- 42.1 Fermi restando gli ulteriori casi di incompatibilità, la carica di componente degli organi centrali e degli organi di giustizia è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva federale centrale o periferica.



- 42.2 Le cariche di presidente federale, di componente del collegio dei revisori dei conti di componente degli organi di giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale elettiva o di nomina e sociale.
- 42.3 Le cariche di presidente federale e di consigliere federale sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.
- 42.4 Chiunque venga a trovarsi per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.
- 42.5 Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.
- 42.6 Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, l'interessato non può prendere parte né alle une né agli altri.

Articolo 43 – Candidature

- 43.1 Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche federali elettive debbono presentare la propria formale candidatura, almeno 40 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea elettiva.
- 43.2 La Segreteria Generale ordina le candidature ammesse in liste, suddivise per cariche e in ordine alfabetico. Tali liste sono pubblicate sul sito internet federale con *link* diretto dalla *home page*, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea elettiva. Avverso il provvedimento che ammette o respinge le candidature, è ammessa impugnazione da parte di coloro che sono stati esclusi, anche parzialmente, e da parte della Procura federale. A pena di inammissibilità, l'impugnazione è proposta entro 7 giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale e secondo le modalità e le procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.
- 43.3 Non è ammessa la candidatura da parte dello stesso soggetto, nella stessa elezione, a più di una carica federale.

TITOLO SESTO

PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 44 - Patrimonio

- 44.1 Il patrimonio della F.I.Ba. è costituito da:
- immobilizzazioni distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
 - attivo circolante distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - patrimonio netto;
 - debiti e fondi.
- 44.2 Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno tenuto dalla segreteria federale e debitamente vistato dal collegio dei revisori dei conti.
- 44.3 Di esso fanno parte, oltre al patrimonio esistente, ogni futuro suo incremento nonché tutte le somme che pervengano alla F.I.Ba. senza specifica destinazione.

Articolo 45 - Esercizio finanziario

- 45.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
- 45.2 La gestione economico-finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione (budget) deliberato dal Consiglio federale ed è disciplinata dal regolamento di amministrazione e contabilità della Federazione.
- 45.3 La Federazione altresì redige il bilancio d'esercizio che rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Federazione ed il risultato economico dell'esercizio.
- 45.4 Il bilancio di previsione ed il bilancio d'esercizio, approvati dal Consiglio federale, sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali e sono sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.
- 45.5 Il bilancio di previsione ed il bilancio d'esercizio (schemi e relazioni illustrative), entro 15 giorni dalla approvazione del CONI, devono essere pubblicati sul sito internet della Federazione, in apposita sezione dello stesso prontamente rintracciabile. In tale sezione sono altresì pubblicati, oltre al bilancio di previsione dell'esercizio corrente, i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.
- 45.6 Qualora la F.I.Ba. costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, anche il loro bilancio d'esercizio deve essere pubblicato sul sito internet federale, con le stesse modalità previste al comma



- precedente, il bilancio d'esercizio delle società deve essere trasmesso al CONI in allegato al bilancio della Federazione anche ai fini dell'approvazione del bilancio federale da parte della Giunta Nazionale.
- 45.7 La F.I.Ba. affida la revisione dei propri bilanci e di quelli delle società da questa partecipate ad una primaria società di revisione.

TITOLO SETTIMO

CONTROVERSIE

Articolo 46 – Arbitrato

- 46.1 Per i rapporti di natura meramente patrimoniali che possono essere rimessi ad arbitri, ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, le parti possono devolvere la controversia ad un arbitro, disciplinato dagli artt. 116 e seguenti del Regolamento di Giustizia Federale.

Articolo 47 - Sistema di Giustizia sportiva e ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport

- 47.1 I provvedimenti adottati dagli organi della F.I.Ba. hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati.
- 47.2 Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'Articolo 12 bis dello Statuto del CONI, nei termini e con le modalità disciplinate dagli articoli 54 ss. del Codice della Giustizia Sportiva. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
- 47.3 Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport.

TITOLO OTTAVO NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 48 - Anno sportivo federale

- 48.1 L'anno sportivo federale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 49 - Statuto e regolamenti federali

- 49.1 L'organizzazione e le attività federali sono disciplinate dallo statuto e dai regolamenti federali.
- 49.2 Il regolamento e le loro modificazioni, eccezion fatta per le regole di Badminton, sono deliberati dal Consiglio federale e perché abbiano efficacia devono essere approvati dalla Giunta nazionale del CONI e pubblicati negli atti ufficiali.
- 49.3 Lo statuto, i regolamenti attuativi dello statuto e quello di giustizia sono sottoposti all'approvazione ai fini sportivi da parte della Giunta nazionale del CONI.
- 49.4 Il presente statuto e le successive modificazioni entrano in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.
- 49.5 L'obbligo di cui all'art. 45, comma 7, del presente Statuto entra in vigore a partire dall'esercizio 2016.
- 49.6 La disposizione di cui all'art. 48 del presente statuto entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2018.

Articolo 50 – Proposta di scioglimento della F.I.B.a.

- 50.1 Si applicano le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

Articolo 51 – Norme Transitorie

- 51.1 L'iscrizione dell'Affiliato nel Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI costituisce requisito per l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, ai sensi del precedente art. 12.1, a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio olimpico 2021 - 2024.
- 51.2 Il presidente federale, i presidenti regionali e provinciali, i componenti del consiglio federale e dei consigli regionali e provinciali in carica alla data di entrata in vigore della l. 11 gennaio 2018, n. 8, che abbiano già raggiunto il limite di tre mandati di cui agli artt. 20, comma 5, e 41, comma 4, del presente Statuto, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato, ma il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi.



51.3 Nell'ipotesi prevista al precedente comma, e con particolare riguardo al presidente federale uscente, questi, per essere confermato, oltre a una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi, deve comunque raggiungere quella prevista all'art. 20, comma 3. In presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza prevista all'art. 20, comma 3 e nella quale il presidente uscente è eletto se raggiunge comunque, oltre a quella di cui all'art. 20, comma 3, una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di Presidente, si dovrà celebrare una nuova assemblea elettiva e il presidente uscente non è più candidabile.



INDICE SOMMARIO

- **TITOLO PRIMO – COSTITUZIONE**
 - Articolo 1 – Costituzione, natura sede e durata
 - Articolo 2 – Scopi
- **TITOLO SECONDO – I SOGGETTI**
- **CAPO I – GENERALITA'**
 - Articolo 3 – Definizione
 - Articolo 4 – Vincolo di giustizia e sanzioni
- **CAPO II – AFFILIATI ED ADERENTI**
 - Articolo 5 – Affiliati
 - Articolo 6 – Affiliazione
 - Articolo 7 – Diritti e doveri delle A.S.A.
 - Articolo 8 – Aderenti
- **CAPO III – TESSERATI**
 - Articolo 9 – Tesserati
 - Articolo 10 – Diritti e doveri dei tesserati
 - Articolo 11 – Cariche d'onore
- **TITOLO TERZO – I VOTI**
 - Articolo 12 – Diritto di voto delle A.S.A. – Computo dei voti plurimi
 - Articolo 13 – Diritto di voto di atleti e tecnici di Badminton. Elezione dei delegati
- **TITOLO IV – GLI ORGANI**
 - Articolo 14 – Organi federali
 - Articolo 15 – Generalità
 - Articolo 16 – Integrazione degli organi elettivi collegiali
- **CAPO I – ORGANI FEDERALI CENTRALI**
 - Articolo 17 – L'Assemblea nazionale
 - Articolo 18 – Convocazione e validità dell'assemblea nazionale
 - Articolo 19 – Attribuzioni dell'assemblea nazionale
 - Articolo 20 – Modalità di deliberazione dell'assemblea nazionale
 - Articolo 21 – Modificazioni dello statuto
 - Articolo 22 – Commissione Verifica dei poteri e Commissione scrutinio nelle assemblee
 - Articolo 23 – Il presidente della F.I.Ba.
 - Articolo 24 – Il Consiglio federale
 - Articolo 25 – Convocazione del Consiglio federale e validità delle deliberazioni
 - Articolo 26 – Decadenza del Consiglio federale
 - Articolo 27 – Il consiglio di presidenza
 - Articolo 28 – Il collegio dei revisori dei conti
 - Articolo 28bis – Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale
 - Articolo 28ter – Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale
 - Articolo 28quater – Attribuzioni del Procuratore federale, azione e procedimento: rinvio
 - Articolo 28quinquies – Commissione federale di garanzia
 - Articolo 28sexies – Attribuzioni della Commissione federale di garanzia: rinvio
- **CAPO II – ORGANI FEDERALI PERIFERICI**
 - Articolo 29 – L'assemblea regionale o provinciale
 - Articolo 30 – Attribuzioni dell'assemblea regionale o provinciale
 - Articolo 31 – Il comitato regionale
 - Articolo 32 – Il comitato provinciale
 - Articolo 33 – Il presidente del comitato regionale o provinciale
 - Articolo 34 – Il delegato regionale o provinciale
- **CAPO III – ORGANI DI GIUSTIZIA**
 - Articolo 35 – Principi Informatori della giustizia federale
 - Articolo 36 – Istituzione, nomina e articolazione territoriale dei giudici sportivi nazionale e territoriale
 - Articolo 37 – Attribuzioni dei Giudici sportivi, azione e procedimento: rinvio
 - Articolo 38 – Istituzione, nomina e composizione della Corte sportiva di appello
 - Articolo 38bis – Attribuzioni della Corte sportiva di appello, azione e procedimento: rinvio
 - Articolo 39 – Istituzione, nomina e composizione dei Giudici federali
 - Articolo 39bis – Attribuzioni dei Giudici federali, azione e procedimento: rinvio
- **CAPO IV – LA SEGRETERIA FEDERALE**
 - Articolo 40 – La segreteria federale

77



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

- **TITOLO QUINTO – ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI**
 - Articolo 41 – Requisiti di eleggibilità
 - Articolo 42 – Incompatibilità e opzione
 - Articolo 43 – Candidature
- **TITOLO SESTO – PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA**
 - Articolo 44 – Patrimonio
 - Articolo 45 – Esercizio finanziario
- **TITOLO SETTIMO – CONTROVERSIE**
 - Articolo 46 – Arbitrato
 - Articolo 47 – Sistema di giustizia sportiva e ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport
- **TITOLO OTTAVO – NORME GENERALI**
 - Articolo 48 – Anno sportivo federale
 - Articolo 49 – Statuto e regolamenti federali
 - Articolo 50 – Proposta di scioglimento della F.I.B.a.
 - Articolo 51 – Norme Transitorie

20